Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 2 novembre 2026

Editoriale

Dallo Stato sociale allo "Stato penale"? Una risposta sbagliata (e incostituzionale) alla crisi fiscale dello Stato

di Salvatore Bonfiglio*

Negli ultimi anni sono stati introdotti molti (troppi!) nuovi reati per dare una risposta, rivelatasi inadeguata, alle domande dei cittadini di maggiore sicurezza e protezione sociale. Anche il più recente decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 («Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile») conferma tale tendenza, in assenza di politiche efficaci in grado di favorire la coesione sociale e contrastare i profondi disagi sociali che attraversano l'intera comunità, a cominciare dai giovani minorenni.

La maggior parte delle nuove fattispecie di reato, infatti, nulla ha a che vedere con la domanda di maggiore protezione. Emblematico è il caso dell'introduzione della disposizione anti *rave-party* contenuta nel primo c.d. "decreto sicurezza"[1], che ha previsto l'introduzione nel codice penale del nuovo reato attraverso una specifica previsione normativa: l'articolo 633-*bis* del codice penale. Si è trattato, in realtà, dell'approvazione di una sorta di "norma-manifesto" (riconducibile prevalentemente alla propaganda politica), perché il nuovo illecito appare essere solo una variante dell'art. 633 c.p., di cui non si ravvisava affatto il bisogno, risultando bastevole l'impianto sanzionatorio penale già esistente.

Altri nuovi reati non soltanto nulla hanno a che fare con la domanda di maggiore protezione, ma, cosa ancor più grave, in alcuni casi limitano l'esercizio delle libertà

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze politiche; Direttore della Rivista *Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review*.

[1] Disposizione contenuta nell'art. 5 del decreto-legge n. 162/2022, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (in «Gazzetta Ufficiale», 30 dicembre 2022, n. 304).

fondamentali. Così, come già evidenziato in questa *Rivista* da Roberto Borrello[2], vi sono dubbi formali e sostanziali su un altro "decreto sicurezza": il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80[3].

Nel merito, si sottolinea un ulteriore restringimento della libertà di riunione (tutelata dall'art. 17 Cost.), dopo la disposizione sul *rave-party*. Si conferma, infatti, la tendenza a disattendere il modello regolativo dell'art. 17 Cost. con la previsione, contenuta nel suddetto decreto-legge, di riconfigurare come illecito penale – con l'aggravante rappresentata dalla realizzazione mediante più persone riunite ed estendendolo anche al blocco ferroviario – il blocco stradale c.d. "personale" (realizzato attraverso la collocazione passiva del proprio corpo), fattispecie prevista dall'art. 1-*bis* del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 6641. In antecedenza il blocco stradale o ferroviario costituiva reato se realizzato con materiali che impedivano la circolazione (c.d. "blocco reale"), mentre il blocco stradale, realizzato soltanto con il proprio corpo, si configurava come un illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria.

L'elenco dei nuovi reati (spesso inefficaci e, in alcuni casi, anche di dubbia costituzionalità) potrebbe qui continuare; in ogni caso, però, la tendenza al panpenalismo non è certo una risposta ragionevole. Rimane aperta la questione di fondo: la legittima domanda da parte dei cittadini di maggiore sicurezza non è esclusivamente riconducibile a un problema di ordine pubblico. Occorre, innanzitutto, tutelare i diritti sociali fondamentali (lavoro, sanità, istruzione), dando piena attuazione al principio di eguaglianza sostanziale e ai doveri costituzionali di solidarietà.

Com'è noto, i diritti sociali hanno indubbiamente un costo economico-finanziario, ma non possono, comunque, essere negati perché riconosciuti dalla Costituzione repubblicana e dalla giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, vi è stata una erosione dei diritti sociali, minacciati, e non da oggi, dalla crisi fiscale dello Stato (così come teorizzata da James O'Connor) e, più di recente, dal crescente numero di conflitti armati nel mondo e dalla crisi energetica.

La crisi fiscale dello Stato, in particolare, presenta in Italia aspetti peculiari, che evidenziano squilibri sociali, economici e territoriali e pure del regime di tassazione.

[2] R. Borrello, *La conversione del c.d. "decreto sicurezza" tra dubbi formali e sostanziali di costituzionalità*, in «Democrazia e Sicurezza», n. 3, 2024.

[3] G.U., Serie Generale, n. 131 del 9 giugno 2025.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 2 novembre 2026

Editoriale

Nel 2025 si è avuto un aumento della pressione fiscale (al 43,1% del Pil nel 2025, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2024); ma tale pressione ha interessato quella porzione di cittadini che più contribuisce al gettito dell'Irpef secondo il criterio della progressività; mentre per altri contribuenti (lavoratori autonomi e imprese minori) si continua ad applicare la c.d. *flat tax* (l'imposta ad aliquota piatta, che non cambia ed è quindi unica, fino a 85mila euro nel 2026 e dal 2027 sino a 100mila euro) che non è progressiva. Certo, è vero che la Costituzione, all'art. 53, comma 2, richiede che sia «il sistema tributario» (non, dunque, una specifica imposta) a essere «informato a criteri di progressività», ma è anche vero che il funzionamento del «sistema» implica che tutti siano tenuti «a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (art. 53, comma 1). Non è possibile un'applicazione del secondo comma dell'art. 53 in distonia col primo comma.

Del resto, la genesi dell'art. 53 della Costituzione italiana ha senza dubbio una matrice francese (*liberté*, *egalité*, *fraternité*), ma anche una matrice anglosassone benthamiana. Essa ricorda infatti l'utilitarismo di Jeramy Bentham, che metteva in risalto l'importanza della imposta progressiva proprio come uno degli strumenti utili alla realizzazione dell'uguaglianza nei punti di partenza, in perfetta armonia con il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e con «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

Per superare la disuguaglianza dei punti di partenza delle fortune esistenti, l'imposta sul reddito e successoria, come scrisse Luigi Einaudi, «deve essere congegnata in maniera da incoraggiare la formazione dei *nuovi* e dei *cresciuti* redditi e da decimare i redditi antichi e costituiti, sicché ad ogni generazione i figli siano costretti a rifare in parte ed i nepoti e pronipoti a rifar ancora per la restante parte la fortuna avita ove intendano serbarla intatta»[4]. In linea con quest'impostazione einaudiana e dei costituenti italiani, dunque, si può considerare ragionevole una proposta mirante ad allineare la tassa di successione in Italia a quelle dei principali Stati dell'Unione Europea (Germania, Francia e Spagna) mantenendo, comunque, una franchigia di successione di 1.000.000 di euro: in tal modo, se l'eredità fosse sotto questa soglia,

[4] L. EINAUDI, *Il nuovo liberalismo*, in «La Città libera», 16 febbraio 1945, pp. 3-6; ora in ID., *Scritti politici e sull'Europa* – III.2 (1943-1959), tomo 2, Fondazione Luigi Einaudi – Banca d'Italia, Torino-Roma 2023, pp. 599-603, spec. 602.

non si pagherebbe nessuna imposta di successione per coniuge e parenti in linea diretta (genitori, figli, nipoti diretti).

Altre questioni si possono ricordare per segnalare la necessità di una maggiore equità fiscale: basti pensare alle politiche di "pace fiscale" ("rottamazione" delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti), che però non hanno prodotto affatto i risultati sperati: nel 2025 gli incassi da misure straordinarie ammontavano a 2,9 miliardi, in calo del 17,1%; al contrario, le attività di contrasto all'evasione fiscale hanno fatto incassare 29 miliardi di euro (+10,3%)[5]. Un risultato certamente positivo quest'ultimo, ma va letto considerando che in Italia l'evasione ammonta a circa 100 miliardi di euro all'anno, e che questa cifra rappresenta solo una stima parziale, in quanto non include l'evasione legata all'economia sommersa, che si stima possa ammontare a diverse decine di miliardi di euro ulteriori.

Ecco, dunque, alcuni mali che mettono certamente in crisi lo Stato sociale: l'iniquità fiscale e l'economia sommersa. La crisi dello Stato sociale non va sottovalutata: le profonde disuguaglianze sociali, infatti, possono minare la pacifica convivenza e le basi costituzionali della democrazia.

[5] Dati contenuti nel comunicato stampa diffuso il 25 marzo 2026 dall'Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/recupero-record-nel-2025-36-2-miliardi-di-euro-riportati-nelle-casse-dello-stato-8-.-29-miliardi-di-euro-10-dalla-sola-lotta-all-evasione-fiscale.-stretta-sulle-partite-iva-apri-e-chiudi-scoperte-12mila-attivit%C3%A0-fittizie-105-.